

# Le varianti? Solo se è necessario

**V**arianti solo quando è necessario e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come regola. La gara serve a garantire il miglior rapporto qualità/prezzo e a selezionare l'operatore più affidabile. Vediamo come leggendo i principi della legge delega.

**Trasparenza.** Nell'esercizio della delega dovranno essere individuati espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara.

Deve essere assicurata comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice.

Deve essere reso obbligatorio il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione agli appalti assegnati.

Inoltre si deve disegnare un sistema di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. Specifiche sanzioni dovranno essere irrogate in caso di omessa o tardiva denuncia. Deve essere garantita la piena accessibilità e la trasparenza degli atti progettuali, anche in via telematica, al fine di consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti.

**Varianti.** La legge delega vuole ridurre il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, che molto spesso fanno lievitare i costi.

In proposito di dovrà distinguere le variazioni sostanziali e quelle non sostanziali. Le misure di contenimento delle varianti dovranno applicarsi, in particolare, alla fase di esecuzione dei lavori.

Proprio per arginare il pericolo di varianti «facili», ogni variazione in corso d'opera dovrà essere adeguatamente, motivata, giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e debitamente autorizzata dal Rup (responsabile unico del procedimento).

Inoltre dovrà essere sempre assicurata la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, e dovrà al contempo essere garantita la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.

**Offerta più vantaggiosa.** La delega prevede l'utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv), misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo».

Si preferisce tale criterio di aggiudicazione (rispetto a quello del prezzo più basso) limitando i casi e delle soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.

Il criterio della legge delega precisa che il «miglior rapporto qualità/prezzo» è determinato seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e sottolinea che il «miglior rapporto qualità/prezzo» va valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali

o sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione; regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà l'unico utilizzabile per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. Lo stesso vale anche per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo to-

tales del contratto.

**Offerte anomale.** Il decreto delegato dovrà definire le modalità di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea. È prevista l'indicazione di modalità, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala.

**Partenariato.** Il decreto delegato dovrà dedicarsi alla razionalizzazione ed all'estensione delle forme di partenariato pubblico-privato e alla riduzione dei tempi procedurali delle forme di attraverso la predisposizione di studi di fattibilità.

La razionalizzazione delle forme di partenariato pubblico privato toccherà con specifico riguardo la finanza di proget-

to e la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità: strumenti che saranno incentivati mediante il ricorso a mezzi finanziari innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti.

**Avvalimento.** Si prevede la revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara. Si vuole, nel contempo, rafforzare gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria; l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata.

Non potranno, comunque, essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare.

**Rotazione.** Si prevede l'individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza, rotazione, e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche tramite la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche.

**Gare telematiche.** La delega prevede la promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto.

**Appalti sotto soglia.** Si deve riscrivere la disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture eseguiti in economia e di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria sono pari a: 134.000 euro o 207.000 euro (a seconda del tipo di servizio e dell'amministrazione aggiudicatrice) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi; 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici. La disciplina dovrà essere ispirata a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara.